

# **Legge Statutaria Regionale 17 novembre 2016, n. 1**

## **STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA**

*Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 novembre 2016*

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON:** L.R. Statutaria 18 luglio 2018, n. 1; L.R. Statutaria 18 febbraio 2019, n. 1 e con L.R. Statutaria 5 giugno 2024, n. 1

---

### **Titolo I**

#### **I PRINCIPI**

##### **Art. 1**

###### La Regione

1. La Basilicata è Regione autonoma entro la Repubblica italiana una e indivisibile.
2. La Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera l'intangibilità territoriale e l'unità territoriale delle comunità lucane come suo fine.
3. La Regione assume come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei Lucani.
4. La Basilicata è costituita dai territori dei Comuni delle Province storiche di Matera e Potenza.
5. La Regione Basilicata partecipa alle istituzioni ed alle attività dell'Unione europea.
6. Il capoluogo della Regione è Potenza, sede principale degli organi dell'Ente regionale.
7. La Regione attua il più ampio decentramento amministrativo in modo da facilitare la parità di accesso ai servizi regionali.
8. La Regione ha un gonfalone e uno stemma così descritti:

Lo Stemma della Regione Basilicata è costituito da una fascia di quattro onde di azzurro in campo argento che riproducono i principali fiumi della Basilicata. Il Gonfalone è di colore azzurro mare, reca al centro lo stemma ed in alto l'iscrizione in oro "Regione Basilicata". Il gonfalone si completa con il nastro tricolore (verde, bianco e rosso) frangiato d'oro annodato al di sotto del puntale.

9. Gli abitanti della Basilicata, anticamente Lucania, si denominano Lucani.

##### **Art. 2**

###### I principi generali

1. La Regione fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del presente Statuto, nonché del rispetto e della tutela dell'ecosistema.

2. La Regione tutela gli interessi di tutti i Lucani e di chiunque risiede, vive ed opera nel suo territorio, tutela e valorizza le identità, le vocazioni e le caratteristiche dello stesso territorio, con la partecipazione dei Comuni e degli enti di area vasta. (1)

3. I Comuni e gli enti di area vasta della Basilicata partecipano alla tutela del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storica, dei beni culturali e dell'identità regionale.

### **Art. 3**

#### La partecipazione

1. La Regione persegue e realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini nell'esercizio dell'attività politica, legislativa, economica e sociale.

2. La Regione garantisce la più ampia comunicazione ai cittadini delle sue attività e assicura la trasparenza dell'azione amministrativa ed un'informazione ampia, diffusa, pluralista ed imparziale.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi.

4. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente.

### **Art. 4**

#### La sussidiarietà

1. La sussidiarietà è principio ispiratore dell'azione politica e amministrativa della Regione.

2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario; conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni, singoli o associati, e agli enti di area vasta, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

3. La Regione organizza le proprie funzioni sul territorio, in ossequio al principio di prossimità, al fine di garantire il più facile accesso ai servizi regionali.

4. La legge disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o di inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite.

5. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

6. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine, incentiva la diffusione dell'associazionismo e, in particolare, la costituzione e l'attività delle associazioni di volontariato riconoscendone la funzione sociale.

7. La Regione favorisce, altresì, l'apporto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), impegnate a migliorare la qualità della vita, ad accrescere le relazioni umane, a superare l'emarginazione e a favorire la partecipazione civile e culturale.

## **Art. 5**

### La persona, l'eguaglianza e la solidarietà

1. La Regione riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e considera l'identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile.

2. La Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale.

3. Nell'ambito delle sue attribuzioni, e nei limiti delle risorse disponibili, svolge e sostiene iniziative rivolte:

a) ad assicurare il diritto alla salute e all'assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al sistema sanitario;

b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l'esclusione sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo del terzo settore;

c) a favorire l'accesso all'abitazione;

d) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale;

e) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione;

f) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, l'autonomia, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive;

g) a mantenere e consolidare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata;

h) a riconoscere e promuovere i diritti dei detenuti, degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati anche per favorirne l'effettiva integrazione;

i) ad attivare politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro.

4. La Regione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, opera per prevenirla e rimuoverne le cause ed assicura la protezione e l'assistenza alle vittime.

5. La Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.

6. La Regione riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l'infanzia.

7. E' istituito con legge, presso il Consiglio regionale della Basilicata, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza. (1)

8. La Regione sostiene il diritto allo studio, anche al fine di rimuovere le nuove forme di analfabetismo e promuove la valorizzazione del merito nello studio e nell'accesso al lavoro.

## **Art. 6**

### Parità di genere

1. La Regione valorizza la rappresentanza dei due generi e promuove il diritto alle pari opportunità.

2. La Regione rimuove ogni discriminazione che impedisce la parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, politica, economica e in materia di lavoro; promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. (1)

3. La Regione assicura le azioni di promozione della parità ed attua il monitoraggio e la valutazione delle stesse.

4. La Regione opera per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie e ogni altra forma di abuso nella vita privata, nella società e nei luoghi di lavoro.

5. La Regione istituisce, con legge, l'organismo di parità e pari opportunità.

## **Art. 7**

### Lavoro e dignità della persona

1. La Regione riconosce il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa; opera affinché il lavoro sia accessibile e corrispondente alle aspettative professionali di ciascun individuo.

2. La Regione promuove la piena occupazione. Attua i principi della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate.

## **Art. 8**

### Diritti degli animali

1. La Regione, apprezzando i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali, favorisce una cultura per il rispetto degli animali e contro ogni forma di maltrattamento e di atti crudeli.

## **Art. 9**

### I beni culturali e la cultura

1. La Regione promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'istruzione e la formazione professionale e sostiene la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, anche incentivando forme di collaborazione con l'Università e con gli enti di ricerca.
2. La Regione riconosce la cultura come elemento fondamentale per rafforzare i legami civili e politici della comunità regionale, nonché come risorsa per la crescita.
3. La Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge, concorre ad assicurare la conservazione dei beni culturali materiali ed immateriali e del paesaggio, valorizza e tutela il patrimonio storico, artistico e culturale della Basilicata.

## **Art. 10**

### La sostenibilità e la sicurezza dell'ambiente e del territorio

1. La Regione riconosce l'ambiente quale bene essenziale della collettività, protegge e cura il proprio territorio, i beni ambientali e l'ecosistema, garantendo una piena fruizione a tutti, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.
2. La Regione opera per lo sviluppo economico e sociale, persegue una crescita sostenibile e inclusiva, garantisce la sicurezza della persona e della comunità regionale.
3. La Regione concorre ad assicurare la tutela dell'ambiente anche valutando gli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi opera o progetto sui seguenti fattori: uomo, fauna, flora, suolo, sottosuolo, acqua, aria, clima, paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale, nonché l'integrazione tra di essi.
4. La Regione promuove la tutela dell'acqua, quale bene comune da gestire in forma pubblica nell'interesse della comunità regionale e dei singoli.

## **Art. 11**

### Diritti degli emigrati e degli immigrati

1. La Regione opera per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei Lucani nel mondo e dei cittadini esteri immigrati in Basilicata.
2. La Regione concorre, nell'ambito degli impegni di politica economica e sociale, alla soluzione dei problemi inerenti l'emigrazione e l'immigrazione.

## **Art. 12**

### Tutela dei consumatori

1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti, anche con marchi regionali di qualità.

## **Titolo II**

### **ISTITUZIONI E SOCIETÀ REGIONALE**

#### **Capo I**

#### **LA PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 13**

##### La partecipazione politica

1. La Regione ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale.

##### **Art. 14**

##### Il diritto di petizione

1. La Regione riconosce ai residenti il diritto di rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per esporre comuni necessità e per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale. Non sono ammissibili petizioni che non attengano a competenze della Regione.

##### **Art. 15**

##### L'iniziativa legislativa popolare

1. La legge disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 39 dello Statuto.

2. L'iniziativa legislativa dei cittadini si esercita mediante la presentazione da parte di almeno duemila elettori, rappresentativi di almeno due Comuni per ciascun ente di area vasta, di un progetto di legge, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa. (6)

3. I promotori del progetto di legge, secondo le modalità previste dalla legge, possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la presentazione del progetto e possono, altresì, richiedere dati ed informazioni.

4. La legge stabilisce le modalità di raccolta e di autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte.

5. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Consulta di garanzia statutaria.

6. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura e sono esaminati dal Consiglio entro sei mesi dalla dichiarazione della loro ammissibilità.

##### **Art. 16**

##### L'istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti amministrativi di programmazione o di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.
2. Il provvedimento adottato in conclusione del procedimento è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
3. Il procedimento e i casi in cui può procedersi a istruttoria pubblica sono disciplinati dalla legge.

## **Capo II**

### **I REFERENDUM**

#### **Art. 17**

##### **Il referendum abrogativo**

1. Con referendum popolare è possibile l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento, di un atto amministrativo generale.
2. La richiesta di referendum abrogativo può essere presentata da cinquemila elettori, oppure da più Consigli comunali che rappresentino un ventesimo della popolazione, di cui almeno due per ciascun ente di area vasta.
3. Non è ammesso referendum abrogativo sulle disposizioni dello Statuto o su leggi, regolamenti o atti amministrativi in materia tributaria e di bilancio, nonché sulle leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, o di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Le leggi e gli atti dello Stato che costituiscono attuazione o esecuzione del diritto dell'Unione europea non possono formare oggetto di referendum abrogativo.
4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.
5. Non possono tenersi referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio.
6. A seguito dell'indizione del referendum, qualora il Consiglio sia sciolto anticipatamente, le operazioni referendarie sono sospese.

#### **Art. 18**

##### **Il procedimento referendario**

1. La richiesta di referendum abrogativo è depositata dai promotori presso la Consulta di garanzia statutaria, che valuta l'ammissibilità della richiesta, a norma dello Statuto, e l'omogeneità e la chiarezza del quesito.
2. La richiesta di referendum, subito dopo la dichiarazione di ammissibilità, è sottoscritta secondo le modalità stabilite dalla legge. Le firme raccolte a sostegno della richiesta di referendum sono depositate presso la Consulta di garanzia statutaria che verifica la regolarità delle sottoscrizioni.

3. Nel caso di richiesta avanzata dai Comuni sono allegate le deliberazioni dei rispettivi Consigli.
4. Il referendum è indetto dal Presidente della Giunta e si svolge secondo le modalità previste dalla legge.
5. La Consulta, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e del voto referendario, ne comunica l'esito al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione dell'esito del referendum è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il trentatré per cento degli aventi diritto ed è efficace se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. (1)
7. La legge, il regolamento o l'atto amministrativo abrogato dal referendum perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato con legge per altri sessanta giorni.
8. In caso di invalidità o inefficacia del referendum, non può essere nuovamente formulata una proposta eguale di referendum nel corso della legislatura.

### **Art. 19**

#### Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è promosso da un terzo dei Consiglieri. Nei casi previsti dalla legge, la richiesta di referendum consultivo può provenire dai rappresentanti delle categorie o dei settori interessati. La richiesta di referendum consultivo può provenire, altresì, da cittadini, che abbiano compiuto sedici anni, residenti nei Comuni della Basilicata. Il Consiglio regionale è tenuto a esprimersi su tale richiesta. (1)
2. La legge disciplina le procedure per la richiesta e lo svolgimento del referendum consultivo.

### **Art. 20**

#### Il referendum approvativo

1. Una proposta di legge popolare redatta in articoli, corredata di una relazione, può essere sottoposta a referendum approvativo.
2. Per la richiesta, la partecipazione, i limiti, la validità, il procedimento e gli effetti del referendum approvativo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il referendum abrogativo.
3. La proposta di legge prima di essere sottoposta a referendum è presentata dal Presidente della Giunta al Consiglio regionale che la esamina. Se, nel termine di novanta giorni, la proposta di legge non è approvata dal Consiglio, o se il Consiglio non approva una legge che recepisca i principi e i contenuti essenziali della proposta di legge, il Presidente indice il referendum approvativo.
4. La proposta di legge per la quale è stato richiesto il referendum approvativo non decade con la fine della legislatura. In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre nuovamente dalla data della prima riunione del Consiglio.

5. La legge validamente approvata dal corpo elettorale è promulgata dal Presidente della Giunta.

### **Capo III**

## **GLI ORGANI DI GARANZIA**

### **Art. 21**

#### La Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione composto da tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale. E' insediata dal Presidente del Consiglio regionale, dura in carica per la durata della legislatura e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. La Consulta elegge al suo interno il Presidente.

2. La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta.

3. La legge regionale, da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, definisce le modalità e i criteri per le candidature e/o designazioni alla Consulta di garanzia nonché le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia della Consulta.

### **Art. 22**

#### Le funzioni della Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è organo di consulenza della Regione. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, si pronuncia:

a) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge nonché sulle proposte di schemi di regolamento del Consiglio regionale di cui all'art. 56;

b) sull'interpretazione delle norme dello Statuto nei casi di conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali.

2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri della Consulta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio regionale. Il Presidente e la Giunta regionale possono provvedere in senso contrario ai pareri della Consulta indicandone la motivazione.

3. La Consulta si pronuncia, altresì, sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari, nonché negli altri casi previsti dallo Statuto.

[4. La Consulta sovrintende alle elezioni regionali e alle votazioni referendarie.] (7)

### **Art. 23**

#### L'Ufficio del Difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei diritti delle persone fisiche e giuridiche.
2. L'Ufficio del Difensore civico concorre ad assicurare la tutela dei diritti nei procedimenti di competenza dell'amministrazione regionale e degli enti, agenzie e società dipendenti dalla Regione, promuovendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa; promuove, altresì, l'attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e delle persone in stato di detenzione. Al Difensore civico la legge può attribuire la cura di altri diritti.
3. La legge individua i compiti ed i poteri del Difensore civico, disciplina i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, assegna le risorse umane e strumentali.
4. Il Difensore civico regionale è scelto tra soggetti con esperienza in materie giuridiche e amministrative ed è nominato dal Consiglio regionale, con la maggioranza e secondo le modalità previste dalla legge, al fine di assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità; dura in carica cinque anni e non può essere nuovamente nominato.
5. Il Difensore civico riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta, indicando possibili soluzioni per rimuovere le criticità più ricorrenti nell'azione dell'amministrazione regionale.

### **Titolo III**

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **Capo I**

#### **L'ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 24**

##### **Il Consiglio**

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità regionale ed esprime l'indirizzo politico della Regione.
2. Il Consiglio esercita la funzione legislativa e di indirizzo; adotta i regolamenti delegati dallo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione; svolge attività di controllo sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei propri regolamenti.
4. Il Consiglio ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni e i Gruppi consiliari.
5. Il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall'Ufficio di Presidenza, trasmessi al Presidente della Giunta e sono approvati dal Consiglio unitamente al bilancio e al rendiconto della Regione.

#### **Art. 25**

## La composizione

1. Il Consiglio regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale.
2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui è espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verrà attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali. (5)
3. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 20° giorno e non prima del 10° giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere più anziano per età; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.

### **Art. 26**

#### Il Regolamento interno

1. Il Regolamento interno è approvato e modificato a maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.
2. Il Regolamento interna disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni. Assicura la tutela delle prerogative dei Consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

### **Art. 27**

#### Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano per età, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed elegge a scrutinio segreto e senza dibattito il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari, rispettivamente uno di maggioranza ed uno di minoranza, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Alla elezione si procede con tre votazioni separate e successive, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti e la terza per i Segretari.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per l'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con il sistema del voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza di gruppi diversi.
4. Il Presidente garantisce, con imparzialità, il corretto svolgimento dei lavori consiliari. L'Ufficio di Presidenza svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

6. L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

## **Art. 28**

### I Gruppi

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari corrispondenti alle liste elettorali che abbiano ottenuto la rappresentanza elettorale, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. I Consiglieri che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari, costituitisi in base ai risultati elettorali, aderiscono ad un Gruppo già costituito o al Gruppo misto.
3. Può essere costituito un nuovo Gruppo formato da non meno di due Consiglieri, che revochino la propria adesione ai Gruppi consiliari di provenienza.
4. Ai Gruppi, per l'assolvimento delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di strutture e personale, nonché una dotazione finanziaria nella misura prevista dal bilancio del Consiglio. I contributi, nei limiti previsti dal bilancio del Consiglio, sono erogati sulla base di adeguata rendicontazione delle spese sostenute.

## **Art. 29**

### Le Giunte

1. Il Consiglio istituisce la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità; nella loro composizione è assicurata la rappresentanza dei Gruppi consiliari.
2. Le Giunte sono composte dal Presidente del Consiglio che le presiede e da sei Consiglieri, tre dei Gruppi di maggioranza e tre dei Gruppi di minoranza.
3. La Giunta per il regolamento cura la redazione del Regolamento e delle proposte di modifica dello stesso; esprime pareri sull'interpretazione del Regolamento; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
4. La Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità effettua la verifica dei poteri del Consiglio. A tal fine riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
5. Le Giunte possono richiedere pareri alla Consulta di garanzia statutaria.

## **Art. 30**

### Le Commissioni permanenti

1. Il Consiglio istituisce, al suo interno, quattro Commissioni permanenti, di cui una anche con funzioni di vigilanza e controllo. La composizione delle Commissioni è determinata in modo proporzionale alla consistenza dei Gruppi consiliari.

2. Le Commissioni intervengono nel procedimento di formazione della legge e possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti; possono, altresì, disporre l'audizione del Presidente della Giunta o di Assessori o di Dirigenti della Regione e invitare ad un'audizione rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali o di altre formazioni sociali e singoli cittadini.

3. La Commissione con funzioni di vigilanza, presieduta da un Consigliere di opposizione, riferisce periodicamente, almeno due volte l'anno, al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, nonché sugli atti di programmazione regionale. Esercita, altresì, la vigilanza sull'attività degli enti, delle aziende e delle società dipendenti o controllate dalla Regione e sulle funzioni conferite agli enti locali.

4. L'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni delle Commissioni permanenti sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

### **Art. 31**

#### Le Commissioni d'inchiesta

1. Per materie d'interesse regionale il Consiglio può disporre l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.

2. La richiesta motivata di istituire una Commissione d'inchiesta è sottoscritta da almeno cinque componenti del Consiglio ed è presentata secondo le disposizioni del Regolamento.

3. L'atto istitutivo della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori. Il termine non può eccedere la scadenza della legislatura.

4. La Commissione è composta in modo proporzionale sulla base della consistenza dei Gruppi consiliari. Le Commissioni d'inchiesta sono regolate, in quanto applicabili, dalle disposizioni sulle Commissioni permanenti.

5. Al termine dell'inchiesta, la Commissione redige una relazione conclusiva, approvata a maggioranza semplice, che è presentata al Consiglio.

6. Sulla relazione finale, il Consiglio regionale delibera entro sessanta giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione.

### **Art. 32**

#### Le riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta straordinaria, entro un termine massimo di 8 giorni dalla richiesta di almeno cinque Consiglieri o del Presidente della Giunta o negli altri casi previsti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio si riunisce di diritto nei mesi di giugno e dicembre.

### **Art. 33**

#### Le deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
3. Le deliberazioni sono approvate a voto palese, salvo che lo Statuto o il Regolamento dispongano diversamente.
4. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e sono sentiti ogni volta che ne facciano richiesta o su domanda dei Consiglieri.

#### **Art. 34**

##### Lo Statuto dell'opposizione

1. Alle minoranze in Consiglio sono assicurati i diritti nell'organizzazione interna, nell'esercizio delle funzioni consiliari e in azioni riservate.
2. Il Regolamento del Consiglio regionale predispone le garanzie delle opposizioni e delle minoranze e disciplina gli istituti necessari ad assicurarne le funzioni di controllo.

#### **Art. 35**

##### Lo scioglimento anticipato del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti.

### **Capo II**

#### **IL CONSIGLIERE REGIONALE**

#### **Art. 36**

##### Lo status

1. Ciascun membro del Consiglio rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere è immesso nelle funzioni al momento della proclamazione, salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni del Consigliere, presentate al Presidente del Consiglio, hanno efficacia solo a seguito di accettazione da parte del Consiglio.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni accettate di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con decorrenza dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio.

5. Il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 37**

#### I diritti

1. I Consiglieri, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso presso tutti gli uffici della Regione, così come presso quelli degli enti, delle aziende e delle società partecipate della Regione, per l'acquisizione di atti e documenti, senza che sia loro opponibile il segreto di ufficio e senza che sia possibile differire il loro accesso.

2. L'obbligo di riservatezza, in tutti i casi in cui ciò sia previsto, si estende al Consigliere.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa legislativa, d'interrogazione, d'interpellanza e di mozione, secondo modalità previste dal Regolamento interno, che fissa termini tassativi per le risposte della Giunta.

### **Art. 38**

#### Le indennità

1. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite per legge.

### **Capo III**

## **LA FUNZIONE LEGISLATIVA**

### **Art. 39**

#### L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere regionale, è riconosciuta alla Giunta regionale, alle unioni composte da almeno quattro Comuni, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali. Gli elettori della Basilicata esercitano l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli, accompagnati da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo diversa disposizione dello Statuto.

4. Il Regolamento interno prevede tempi certi per l'esame congiunto dei progetti di legge concernenti la medesima materia.

### **Art. 40**

#### Il procedimento ordinario

1. Le proposte di legge sono presentate al Presidente del Consiglio, che ne cura immediatamente la distribuzione ai Consiglieri e l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia sulla base del contenuto prevalente.
2. Il Regolamento interno stabilisce le modalità e i termini per l'esame delle proposte nelle Commissioni, prevede procedure abbreviate nei casi di urgenza e per quelle soggette a notifica alla Commissione dell'Unione europea, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o del Consiglio nei casi di inosservanza dei termini.
3. La Commissione nomina il relatore, cui spetta di istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge.
4. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle proposte esaminate. Il Consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, decide se procedere all'esame degli articoli. Le proposte di legge sono esaminate e approvate articolo per articolo e, con votazione finale, nella loro interezza, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno.
5. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, europea ed elettorale, di approvazione del Piano strategico, nonché del bilancio e del rendiconto, per la legge di stabilità regionale, per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, e per quelle di ratifica degli accordi con gli Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

#### **Art. 41**

##### Il procedimento in commissione redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento interno, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è sempre riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o due componenti del Consiglio o un quinto dei componenti la Commissione possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

#### **Art. 42**

##### La promulgazione

1. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, della pronuncia, da esprimersi entro trenta giorni, della Consulta di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.

### **Art. 43**

#### La pubblicazione e la vacatio legis

1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.

### **Art. 44**

#### La qualità delle leggi

1. I testi normativi sono improntati all'organicità, alla chiarezza, alla semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e della qualità della legislazione.

2. Il Consiglio regionale può disporre direttamente, o delegando con legge la Giunta regionale, il riordino della legislazione di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino.

3. La proposta di riordino è predisposta dalla Commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.

4. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative, che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

5. L'Ufficio di Presidenza periodicamente procede alla pubblicazione di testi coordinati nei casi di modifiche ed integrazioni sostanziali di leggi esistenti.

## **Capo IV**

### **LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL CONSIGLIO**

### **Art. 45**

#### Il Piano strategico regionale

1. Il Consiglio approva con legge il Piano strategico regionale, che delinea una visione di sviluppo della Regione di medio - lungo periodo.

2. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Giunta sulla base degli indirizzi deliberati, con una risoluzione, dal Consiglio.

3. A tal fine la Giunta regionale raccoglie ed elabora le informazioni utili per la predisposizione del Piano strategico, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza regionale per la programmazione; tali informazioni sono trasmesse al Consiglio, con una relazione illustrativa.

4. Il Consiglio, vista la relazione programmatica della Giunta, entro trenta giorni delibera gli indirizzi per la redazione del Piano strategico regionale. La Giunta regionale, entro i successivi

novanta giorni, predisporre il Piano strategico regionale e lo sottopone all'esame del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione che esprimono un parere consultivo entro i successivi venti giorni. Decorso tale termine, la Giunta trasmette la proposta di Piano al Consiglio per l'approvazione entro i successivi trenta giorni.

5. Il Piano strategico definisce i grandi indirizzi di sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale; evidenzia e armonizza le vocazioni dei diversi ambiti territoriali della Regione; cura l'attrattività del territorio regionale anche al fine degli investimenti nazionali, europei ed esteri.

6. Il Piano strategico, altresì, analizza le dinamiche degli interessi individuati, per renderli più coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile; individua la disponibilità delle risorse naturali e umane; monitora l'efficacia dei tempi di attuazione; definisce i partenariati; cura la pianificazione che si riferisce all'area vasta, delineando le reti dei servizi pubblici, di comunicazione, di trasporto e di viabilità.

7. Il Piano strategico, infine, tende a implementare un processo decisionale consensuale, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, la crescita della competitività regionale e la tutela dell'identità territoriale.

8. Il Piano strategico è aggiornato almeno ogni tre anni. Il Documento di economia e finanza regionale deve essere coerente con la pianificazione strategica.

## **Art. 46**

### I controlli interni

1. Con legge sono istituiti i controlli interni volti a: garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; valutare le prestazioni dei dirigenti; valutare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti fa capo direttamente alla Presidenza della Giunta regionale, salvo la competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per i dirigenti del Consiglio, mentre il controllo di legittimità e contabile spetta al Consiglio regionale.

## **Art. 47**

### Le nomine dei dirigenti generali e degli amministratori

1. Le nomine dei dirigenti generali dell'Amministrazione regionale e degli amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, quando non attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono di competenza della Giunta regionale che ne dà comunicazione al Consiglio regionale. (1)

2. I dirigenti generali dell'amministrazione regionale e gli amministratori nominati dalla Regione ai sensi del comma 1, in relazione allo svolgimento dell'incarico ricevuto e per le funzioni pubbliche ricoperte, sono soggetti alla disciplina ed ai principi fondamentali in materia di responsabilità, e, in particolare, a quanto stabilito nell'articolo 60.

3. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina, può richiedere chiarimenti alla Giunta in merito al possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Ove la Giunta non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio di trenta giorni, la nomina deve ritenersi inefficace.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la censura nei confronti di dirigenti generali e di amministratori di aziende, enti dipendenti dalla Regione e di società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine ai provvedimenti conseguenti all'approvazione della mozione di censura.

## **Titolo IV**

### **LA GIUNTA**

#### **Capo I**

#### **L'ORGANIZZAZIONE**

##### **Art. 48**

##### **Il Presidente**

1. Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- c) indice le elezioni e i referendum regionali;
- d) nomina e revoca i componenti della Giunta;
- e) convoca e presiede la Giunta e fissa l'ordine del giorno;
- f) può conferire incarichi specifici ai singoli Consiglieri regionali;
- g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;
- h) effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- i) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
- l) adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- m) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

n) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato;

o) in occasione della presentazione del bilancio, espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e relaziona sull'attuazione degli interventi, delle azioni e sul conseguimento degli obiettivi definiti nel documento di economia e finanza regionale di cui all'art. 71 avendo cura di esporre l'attività svolta dalla Giunta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio, indicando gli atti di programmazione che l'esecutivo intende proporre;

p) relaziona al Consiglio, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione e sulla situazione complessiva della Regione, con particolare riguardo alla qualità della vita e al benessere della popolazione lucana;

q) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.

5. Il Presidente della Giunta non può sostituirsi delle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato.

6. Il Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione, comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, con le attribuzioni conferite ai singoli componenti e presenta allo stesso la relazione programmatica.

#### **Art. 49**

##### La Giunta

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Giunta e da un massimo di cinque Assessori di cui uno assume l'incarico di Vicepresidente su nomina del Presidente.

#### **Art. 50**

##### Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

#### **Art. 51**

##### Gli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.

2. La nomina ad Assessore dei componenti del Consiglio regionale non comporta l'incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

3. Il Presidente può procedere alla nomina di Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

4. Il Consiglio regionale può esprimere, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la sfiducia a uno o più Assessori mediante mozione motivata, secondo il procedimento previsto dall'articolo 53. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio in ordine alle proprie decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di sfiducia.

## **Capo II**

### **LA FORMA DI GOVERNO**

#### **Art. 52**

##### La verifica della fiducia

1. Il voto contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni, né lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Presidente della Giunta può porre la verifica della fiducia dinanzi al Consiglio su provvedimenti legislativi o amministrativi proposti al Consiglio dalla Giunta. La verifica avviene mediante votazione per appello nominale.

#### **Art. 53**

##### La mozione di sfiducia

1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

#### **Art. 54**

##### Le altre cause di decadenza del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

1. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta determinano lo scioglimento del Consiglio e le dimissioni della Giunta.

2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale per impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta Regionale:

a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti

in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;

b) le funzioni del Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Vicepresidente;

c) le funzioni della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili. (2)

3. Nei casi di cui al comma 2 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi. (3)

### **Capo III**

#### **I POTERI**

##### **Art. 55**

###### **Le funzioni della Giunta**

1. La Giunta:

a) provvede all'attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio;

b) delibera i disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio chiedendone, in caso di necessità, l'approvazione con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; (1)

d) presenta al Consiglio la relazione programmatica per la predisposizione del piano strategico;

e) propone al Consiglio gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;

f) predisporre e presenta al Consiglio gli atti economico-finanziari quali il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, dandone immediata comunicazione e motivazione al Consiglio;

h) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio della Regione;

i) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici;

l) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni, nelle modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

m) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un'altra Regione;

n) esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o al Presidente della

Giunta;

o) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

p) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. La Giunta esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera, a maggioranza dei voti, con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

## **Art. 56**

### La potestà regolamentare

1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge, salvo i casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

2. I regolamenti sono approvati previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto tale termine, la Giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

3. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, può autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge di autorizzazione stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

5. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione; sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e negli altri modi previsti per le leggi regionali; salvo quanto espressamente previsto da ciascun regolamento, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

## **Art. 57**

### I testi unici regionali

1. La Giunta redige testi unici regionali compilativi per materie omogenee determinate dalla legge, che fissa anche il termine, i principi e i criteri direttivi.

2. I testi unici sono comunicati al Consiglio prima della loro emanazione

## **Art. 58**

### Gli atti di programmazione

1. La Giunta regionale, sulla base del Piano strategico, predispone il documento di economia e finanza regionale, che si articola in programmi, progetti e azioni regionali.

2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono elaborati sulla base di indicatori di qualità e di standard riferiti al territorio regionale e sono valutati in relazione al conseguimento dei risultati.
3. I provvedimenti di programmazione della Giunta sono predisposti con il concorso del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza regionale per la programmazione.
4. La legge disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.
5. I provvedimenti programmatici e di indirizzo generale della Giunta e gli atti di indirizzo generale di competenza dei dirigenti sono comunicati al Consiglio prima della loro adozione.
6. Il Consiglio esprime, entro venti giorni, un parere sull'atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale. Il Consiglio, se il parere è negativo, adotta una risoluzione volta a impegnare la Giunta nella modifica dei provvedimenti di programmazione e degli atti di indirizzo.

## **Titolo V**

### **LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 59**

##### La separazione tra l'indirizzo politico e la gestione

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni amministrative è assicurata la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico- amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione.
2. Il Presidente della Giunta, gli Assessori e la Giunta esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi nell'ambito della programmazione; verificano, altresì, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione per il tramite dei controlli interni.
3. La legge assicura ai dirigenti, cui spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, un'autonomia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
4. L'esercizio dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane da parte dei dirigenti è valutato in relazione al conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del controllo di gestione e dello specifico controllo sui dirigenti medesimi.

#### **Art. 60**

##### L'organizzazione amministrativa

1. Nell'organizzazione degli uffici la legge assicura l'imparzialità e il buon andamento; garantisce, altresì, che siano definite le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e dei dirigenti.
2. All'impiego nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. I pubblici impiegati sono al servizio della Regione.

3. I dirigenti dell'amministrazione regionale sono soggetti alle responsabilità previste per la loro funzione dalle leggi e dai principi fondamentali in materia. Essi sono responsabili in relazione agli obiettivi loro assegnati ed ai risultati conseguiti e sono soggetti a valutazioni periodiche.

## **Art. 61**

### Il procedimento e lo svolgimento delle funzioni pubbliche

1. La legge assicura il giusto procedimento a tutti gli interessati; in particolare, valorizza la loro partecipazione al procedimento e garantisce l'accesso a tutte le informazioni.

2. Le funzioni pubbliche sono svolte nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza. La legge favorisce la semplificazione amministrativa.

3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. La Regione garantisce il diritto dei cittadini e delle imprese di accedere in modalità digitale a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse ed assicura la semplificazione nella fruizione dei servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.

5. I provvedimenti che incidono sulle situazioni soggettive degli amministrati sono adeguatamente motivati e la motivazione è comunicata, su richiesta, agli interessati.

## **Art. 62**

### Le forme organizzative: le agenzie, le aziende, gli enti e le società

1. La Regione può istituire esclusivamente agenzie, aziende, enti anche di carattere strumentale rispetto agli uffici regionali e costituire o partecipare a società di capitali che siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse regionale e operano anche al servizio delle amministrazioni pubbliche statali e locali; hanno autonomia nei limiti stabiliti dalla legge; sottostanno ai poteri di indirizzo e di vigilanza della Giunta regionale e sono sottoposte ai medesimi controlli cui sono sottoposti gli uffici della Regione.

3. Le aziende sono enti pubblici economici istituiti con legge per lo svolgimento di attività di carattere economico di interesse generale; la legge provvede all'istituzione del fondo di dotazione. Le aziende sono autonome nello svolgimento dell'attività di impresa secondo le regole del diritto comune; il rapporto con i dipendenti ha natura privatistica. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale. Le aziende sono soggette ai medesimi controlli degli uffici regionali.

4. La legge può prevedere nelle materie di competenza regionale l'istituzione di enti dipendenti dalla Regione che svolgano compiti ausiliari o strumentali rispetto agli uffici regionali, senza che ciò comporti un'esternalizzazione, totale o parziale, della funzione amministrativa.

5. La Regione per perseguire interessi regionali può costituire o partecipare a società di capitali, secondo le disposizioni di diritto comune. La legge autorizza la costituzione o la partecipazione, stabilendone la misura; determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale. Nel caso in cui la partecipazione alla società copra tutto il capitale sociale o la

maggioranza di questo, la Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici. La partecipazione a società di capitali non può comportare lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.

6. Le nomine negli organi di controllo e di revisione delle agenzie, aziende, enti ed altri organismi di cui al comma 1, quando non sono attribuite al Consiglio regionale dalla legge, sono ad esso comunicate dalla Giunta regionale.

### **Art. 63**

Le intese, le convenzioni e gli accordi tra la Regione e gli enti locali

1. Per il conseguimento di obiettivi comuni con gli enti locali la Regione promuove la stipula di intese in sede di Consiglio delle autonomie locali. Nel caso in cui gli obiettivi riguardino determinati enti l'intesa viene stipulata con gli enti interessati.

2. Per il coordinamento di servizi con gli enti locali la Regione, nelle materie di propria competenza, promuove la stipula di convenzioni; in questo ambito può predisporre anche un disciplinare-tipo, previamente approvato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di propria competenza che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e della Regione, la Regione promuove la conclusione di accordi, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per verificare la possibilità di raggiungere un accordo, la Regione convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo è approvato con atto formale della Regione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. La legge disciplina le forme e le modalità con cui la Regione procede alla promozione e alla stipula di intese, convenzioni e accordi, in modo che sia assicurato il controllo del Consiglio sull'attività della Giunta.

### **Art. 64**

Il conferimento di funzioni regionali agli enti locali

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, provvede, con legge e per ambiti ottimali, al conferimento delle funzioni amministrative agli enti di area vasta e ai Comuni singoli o associati.

### **Art. 65**

L'avvalimento degli uffici degli enti locali

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative, può avvalersi degli uffici degli enti locali, qualora questi risultino in possesso di strutture e capacità tecniche adeguate alle attività amministrative affidate. L'avvalimento previsto dalla legge è disciplinato da apposita convenzione con l'ente interessato che regola anche gli aspetti finanziari.

2. In caso di avvalimento la Regione conserva la titolarità della funzione e a questa sono imputati gli effetti degli atti giuridici compiuti dall'ente o dall'ufficio dell'ente avvalso, il quale opera alle dipendenze funzionali della Regione.

#### **Art. 66**

La copertura finanziaria delle funzioni conferite agli enti locali

1. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli stessi enti locali.

2. La legge disciplina il monitoraggio della finanza regionale e degli enti locali.

#### **Art. 67**

Il potere sostitutivo e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali

1. Nel caso di funzioni amministrative conferite agli enti locali, qualora le stesse non sono esercitate o lo sono in modo non conforme alla legge o ai programmi regionali, la Giunta assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, la Giunta, sentito l'ente interessato e previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi ovvero nomina un apposito commissario per il compimento degli atti dovuti o necessari.

### **TITOLO VI**

## **LA FINANZA REGIONALE**

#### **Art. 68**

L'autonomia finanziaria

1. La Regione ha risorse proprie ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa; concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge nazionale.

2. Le risorse della Regione derivano da entrate proprie e tributi propri, da partecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio e dalla quota prevista dal fondo perequativo nonché da ulteriori trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea. I tributi propri regionali, previsti con legge, sono stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Essi si informano ai principi di tutela dei diritti del cittadino contribuente, nonché di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.

#### **Art. 69**

La perequazione territoriale

1. La Regione agisce per realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la coesione territoriale e sociale al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.
2. I fondi regionali volti alla perequazione territoriale tengono conto delle condizioni degli enti locali e delle funzioni conferite.

## **Art. 70**

### Il patrimonio

1. La legge disciplina il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, nel rispetto dei criteri di economicità e assicura la funzione dei beni da parte della collettività. I beni culturali e naturali sono tutelati e valorizzati nell'interesse pubblico anche con il contributo dei privati.

## **Art. 71**

### Il Documento di economia e finanza regionale

1. Il Documento di economia e finanza regionale costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la pianificazione strategica e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione, è elaborato dalla Giunta ed è presentato al Consiglio nei termini stabiliti dalla legge regionale. Conformemente al Piano strategico, fissa le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce i programmi, i progetti e le azioni e determina gli obiettivi per gli interventi.

## **Art. 72**

### Il bilancio e gli altri documenti contabili

1. Il bilancio di previsione, con un orizzonte temporale triennale, è deliberato dalla Giunta e presentato al Consiglio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La formazione del bilancio è coerente con il Documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio, e si articola in missioni e programmi.
2. Il bilancio è approvato con legge dal Consiglio, in un'apposita sessione, nei termini stabiliti dalla legge regionale tenendo conto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. La legge di approvazione del bilancio non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.
4. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. (4)
5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
6. L'assestamento di bilancio è approvato con legge, nel termine fissato dalla legge regionale.
7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene, nell'anno successivo, con legge, entro il termine stabilito dalla legge regionale.

8. La legge regionale stabilisce i termini per l'approvazione del bilancio e degli altri documenti contabili.

### **Art. 73**

#### La legge di stabilità e i collegati

1. Contestualmente alla presentazione del bilancio della Regione, la Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge di stabilità. La legge di stabilità è esaminata e approvata nella medesima sessione di approvazione del bilancio.
2. La Giunta può altresì presentare al Consiglio disegni di legge collegati alla manovra finanziaria.
3. Il Consiglio può introdurre emendamenti al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati mantenendo il rispetto degli equilibri economico-finanziari.

### **Art. 74**

#### Il bilancio consolidato della Regione

1. La Regione adotta un bilancio consolidato del «Gruppo della Regione», in relazione agli enti e organismi di diritto pubblico, alle aziende e alle società partecipate e controllate.
2. I bilanci e i rendiconti delle agenzie, delle aziende, degli enti e delle società sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Consiglio regionale esercita il potere di vigilanza nei riguardi delle società a totale o parziale partecipazione della Regione attraverso forme e modalità stabilite dalla legge regionale.

### **Art. 75**

#### La legge di contabilità

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato che disciplinano la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

## **Titolo VII**

### **GLI STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE**

### **Art. 76**

#### La partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale nelle sedi di raccordo tra Stato e Regioni, sulla base dei principi di leale collaborazione, di solidarietà e di sussidiarietà.
2. Il Presidente della Giunta, o un assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza unificata.

3. Il Consiglio regionale è costantemente informato dal Presidente della Giunta dei lavori delle Conferenze. Il Consiglio può dettare indirizzi al Presidente o all'assessore delegato riguardo alle decisioni da assumersi nelle Conferenze e fornisce indicazioni riguardo alle intese e agli accordi da stipularsi in tali sedi; il Presidente rende conto al Consiglio delle decisioni prese in conformità agli indirizzi ricevuti.

4. Le intese tra lo Stato e la Regione a qualsiasi titolo sono siglate dal Presidente della Giunta, previa informazione al Consiglio regionale, il quale può dettare indirizzi e direttive; il Presidente comunica al Consiglio le ragioni di eventuali scelte difformi dagli indirizzi ricevuti.

### **Art. 77**

#### Gli accordi e le intese con le altre Regioni

1. Gli accordi e le intese tra la Regione Basilicata e le altre Regioni sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, adottata tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale. Le intese sono ratificate dal Consiglio regionale con legge e possono prevedere la costituzione di organi comuni. Il Consiglio è informato sui negoziati.

### **Art. 78**

#### Il Consiglio delle autonomie locali

1. I Comuni, le loro unioni e gli enti di area vasta partecipano all'esercizio delle funzioni regionali per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito presso il Consiglio regionale e gode di autonomia organizzativa, funzionale e regolamentare.

3. Le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono cofinanziati dalla Regione e dagli enti locali.

### **Art. 79**

#### La composizione del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da venti membri eletti, secondo le prescrizioni della legge, tra gli amministratori degli enti locali della Regione; partecipano di diritto i Sindaci delle città capoluogo delle Province storiche e i Presidenti delle aree vaste. In ogni caso è assicurata l'adeguata rappresentanza degli enti locali con meno di cinquemila abitanti nonché garantita la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli.

### **Art. 80**

#### Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio esprime pareri nei seguenti casi:

a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;

- b) sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta;
- c) sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale;
- d) su ogni provvedimento anche di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali;
- e) nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione;
- f) sulla legge europea;
- g) sulle proposte di modifica dello Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, altresì, pareri su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

### **Art. 81**

L'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali

1. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è espresso entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto trasmesso dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
2. Quando il parere del Consiglio delle autonomie locali sull'atto del Consiglio regionale è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e il Consiglio regionale non intende adeguarsi, esso delibera a maggioranza assoluta, motivando le ragioni per cui l'atto è comunque approvato.
3. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia espresso su un atto della Giunta regionale ed è contrario, o condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Giunta regionale non intende adeguarsi, la deliberazione è motivata sulle ragioni per cui l'atto è comunque adottato.

### **Art. 82**

La Conferenza regionale per la programmazione

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la Presidenza della Giunta, svolge funzioni consultive. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un assessore delegato, che provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dagli esponenti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato designati secondo le modalità disciplinate dalla legge.
3. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno; esamina il Documento di economia e finanza regionale ed esprime parere motivato.
4. La legge regionale disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza. (1)

## **Titolo VIII**

### **L'EUROPA E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

#### **Art. 83**

##### Rapporti con l'Unione europea e relazioni internazionali

1. La Regione concorre con lo Stato e le altre Regioni al processo di integrazione europea, alla determinazione delle politiche europee ed alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La Regione, nel rispetto della Costituzione e con le modalità stabilite con legge dello Stato, concorre all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali.

#### **Art. 84**

##### Il controllo della sussidiarietà europea

1. Il Consiglio regionale concorre alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

#### **Art. 85**

##### La legge europea della Regione

1. La Regione, assicurando il rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, nelle materie di propria competenza concorre all'attuazione e all'esecuzione della normativa europea.
2. Per assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, la Giunta presenta ogni anno al Consiglio la proposta di legge europea della Regione, esaminata dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento interno, che disciplina i procedimenti speciali nei casi di attuazione urgente.
3. La proposta di legge europea è predisposta sulla base della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, i cui risultati sono contenuti in una relazione allegata alla proposta medesima. Sulla legge, prima dell'approvazione finale, esprime il suo parere il Consiglio delle autonomie locali.

#### **Art. 86**

##### La partecipazione alla formazione degli atti europei

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti normativi europei nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite con legge dello Stato, secondo le modalità individuate con legge che assicurano adeguate forme di raccordo tra Consiglio e Giunta.
2. La Regione garantisce il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di specifico interesse dei Comuni e degli enti di area vasta.

## **Art. 87**

La negoziazione di intese con enti omologhi di Stati stranieri con enti omologhi di Stati stranieri

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
2. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, svolge i negoziati con lo Stato straniero o con gli enti omologhi di questo e ne informa il Consiglio, che, alla conclusione dei negoziati, con legge autorizza la sottoscrizione degli accordi e delle intese.

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Art. 88**

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nelle forme, nei modi e con i limiti previsti dalla Costituzione.
2. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

## **Art. 89**

La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, spetta al Consiglio regionale eleggere, tra i Consiglieri, i rappresentanti della Regione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

## **Art. 90**

Il funzionamento dei controlli interni

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni; il sistema dei controlli interni è attivato entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge medesima.

## **Art. 91**

La proroga degli organi

1. Alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno.
2. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale.

3. Nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 1 dell'articolo 126 della Costituzione non si dà luogo a proroga degli organi.

## **Art. 92**

### L'entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350.
2. Il Presidente della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, in carica alla data dell'entrata in vigore dello Statuto, permangono fino alla fine della legislatura.
3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle previsioni statutarie. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno è fatto salvo il Regolamento vigente.
4. La Regione adegua la propria normativa ed i propri regolamenti alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche.

---

### **NOTE:**

- (1) errata corrige pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 16-12-2016;
- (2) comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. Statutaria 18 luglio 2018, n. 1;
- (3) comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. Statutaria 18 luglio 2018, n. 1;
- (4) comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. Statutaria 18 luglio 2018, n. 1;
- (5) comma modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. Statutaria 18 febbraio 2019, n. 1;
- (6) comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. Statutaria 5 giugno 2024, n. 1;
- (7) comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. Statutaria 5 giugno 2024, n. 1.